

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera del C.C. n. 28 in data 22.06.1993

Modificato con Delibera del C.C. n. 19 in data 20.04.1995

Modificato con Delibera del C.C. n. 15 in data 27.03.1996

Modificato con Delibera del C.C. n. 19 in data 21/02/2000

Modificato con Delibera del C.C. n. 3 in data 5/02/2004

Modificato con Delibera del C.C. n. 36 in data 27/04/2006

Integrato con Delibera del C.C. n. 64 in data 28/09/2006

Modificato con delibera del C.C. n 65 in data 23/12/2008

Modificato con delibera del C.C. n 35 in data 25/06/2009

Modificato con delibera del C.C. n 49 in data 30/09/2010

Modificato con delibera del C.C. n 30 in data 04/07/2011

Modificato con delibera del C.C. n 50 in data 30.11.2012

Modificato con delibera del C.C. n 3 in data 10.04.2015

Modificato con delibera del C.C. n.8 in data 12.04.2019

Modificato con delibera del C.C. n.6 in data 01.04.2025

Modificato con delibera del C.C. n. 19 in data 05.06.2025

S O M M A R I O

Articolo	DESCRIZIONE	pag.
SEZIONE I - NORME GENERALI		
1	Oggetto del regolamento	6
2	Responsabilità del Comune	6
SEZIONE II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI		
3	Organizzazione dei servizi cimiteriali	6
4	Obblighi del custode del cimitero e/o del personale ditta appaltatrice	7
SEZIONE III - TRASPORTO DEI CADAVERI		
5	Disciplina del trasporto dei cadaveri	8
6	Facoltà di disporre della salma e dei funerali (<i>abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025</i>)	9
7	Autorizzazione per il trasporto di cadavere e/o resti mortali	9
8	Vigilanza per il trasporto dei cadaveri	10
8/bis	Locali adibiti a depositi di osservazione	10
9	Spostamento di salma durante il periodo di osservazione	10
10	Cortei funebri	11
SEZIONE IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI		
11	Ricevimento cadaveri - resti mortali ossei - ceneri	12
12	Sepoltura nei giorni festivi	13
13	Orario di apertura del cimitero al pubblico	13
14	Divieti di ingresso nel cimitero	13

15	Comportamenti vietati all'interno del cimitero	13
16	Riti religiosi all'interno del cimitero	14
17	Manutenzione del Cimitero	15

SEZIONE V - INUMAZIONI - TUMULAZIONI - CREMAZIONI

18	Inumazioni e tumulazioni - Normativa	15
19	Inumazioni e tumulazioni - Termini	15
20	Epigrafi	16
21	Introduzione di cassette con resti nicchie occupate da feretri	16
22	Inumazioni e tumulazioni - Oneri	16
22bis	Resti cinerari e dispersione delle ceneri	17
22ter	Affidamento delle ceneri e relative tariffe <i>(articolo introdotto con Delibera C.C. n. 6 in data 01/04/2025)</i>	18
22quater	Procedura per l'affidamento e dispersione delle ceneri	19
22quinquies	Senso comunitario della morte	20

SEZIONE VI - ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI - RIDUZIONE IN RESTI MORTALI OSSEI

23	Normativa	22
24	Esumazioni ordinarie	22
25	Esumazioni straordinarie	22
26	Verbale delle operazioni	22
27	Incenerimento dei materiali	23
28	Estumulazioni	23
28BIS	Richiedenti aventi titolo alle istanze di esumazione, riduzione in resti mortali ossei e traslazione <i>(articolo introdotto con Delibera C.C. n. 6 in data 01/04/2025)</i>	23
29	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri	24

SEZIONE VII - SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

30	Norma generale	24
CAPO I - Concessione Loculi -		
31	La concessione di Loculi	24
31bis	La concessione di cellette ossario o per urne cinerarie <i>(articolo introdotto con Delibera C.C. n. 6 in data 01/04/2025)</i>	25
32	Programmazione delle concessioni	26
33	Atto di concessione	26
34	Durata delle concessioni	27
35	Tariffe delle concessioni - Responsabilità per danni	27
36	Concessioni provvisorie di loculi e cellette	27
37	Aventi diritto all'uso	28
38	Ammissione alla tumulazione nei loculi e nelle cellette	28
39	Divieto di cessione dei diritti d'uso	28
40	Opere ornamentali	29
41	Doveri in ordine alla manutenzione	29
42	Rinnovo delle concessioni	29
43	Decadenza dalla concessione	30
44	Rinuncia alla concessione	31
45	Revoca delle concessioni	31
CAPO II - Concessione di aree -		
46	La concessione	31
47	Atto di concessione	33
48	Durata delle concessioni	33
49	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni	33
50	Aventi diritto all'uso - subentri -	33

51	Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività	35
52	Divieto di cessione dei diritti d'uso	35
53	Presentazione del progetto - Costruzione delle opere - Termini - Agibilità	36
54	Doveri in ordine alla manutenzione della costruzione	36
55	Rinnovo delle concessioni delle aree	37
56	Decadenza della concessione delle aree	37
57	Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria	38
58	Rinuncia alla concessione	38
CAPO III - Soppressione de cimitero -		
59	Soppressione del cimitero <i>(articolo introdotto con Delibera C.C. n. 6 in data 01/04/2025)</i>	39
SEZIONE VIII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO		
60	Lavori privati nei cimiteri	40
61	Occupazione temporanea del suolo cimiteriale	40
62	Materiali di scavo	41
63	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori	41
64	Opere private - Vigilanza - Collaudo	41
SEZIONE IX - NORME FINALI		
65	Sanzioni	41
66	Abrogazione di precedenti disposizioni	42
67	Pubblicità del Regolamento	42
68	Leggi ed atti regolamentari	42
69	Entrata in vigore	42

SEZIONE I

NORME GENERALI

Art. 1

- Oggetto del regolamento -

1 - Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria in tutto il territorio di questo comune a integrazione delle norme di cui:

- Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria".
- Alla Legge Regionale 31 ottobre 2007, n 20 "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri"
- alla Legge Regionale 3 agosto 2011, n 15 e Decreto attuativo 8 agosto 2012, n 7/R;

2 - Il presente Regolamento disciplina inoltre la concessione in uso, a privati o a enti, di loculi o aree cimiteriali.

Art. 2

- Responsabilità del Comune -

1 - Il Comune, mentre ha cura affinché nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o alle cose (danni, furti, ecc.), non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico.

SEZIONE II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3

- Organizzazione dei servizi cimiteriali -

1 - Il servizio è svolto da dipendenti delle ditte appaltatrice addetti ai servizi cimiteriali mediante apposito contratto stipulato con la Civica Amministrazione.

2 - L'organico del personale addetto ai servizi cimiteriali è quello risultante dalla dichiarazione presentata dalla ditta aggiudicataria il servizio.

3 - La manutenzione, l'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco

Il coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio ai sensi all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 4

- Obblighi del custode del cimitero
e/o del personale ditta appaltatrice -

1 - Il custode è responsabile della regolare tenuta dei registri previsti dall'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, e ha l'obbligo di tenere costantemente a disposizione del pubblico:

- a) una copia del presente regolamento;
- b) una copia dei regolamenti e delle tariffe relative alle concessioni e ai servizi cimiteriali funebri.

2 - Il custode del cimitero deve:

- a) ritirare e conservare presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 285/90 (autorizzazione alla sepoltura rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile);
- b) ritirare l'apposita autorizzazione rilasciata dal Responsabile dei Servizi cimiteriali o suo delegato all'incaricato del trasporto funebre previsto dall'art. 23 D.P.R. 285/90;
- c) dare le necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorità Giudiziaria;
- d) segnalare tutti i danni e le necessarie riparazioni che si rendessero necessarie tanto alla proprietà comunale che alle concessioni private;
- e) curare personalmente l'ordinaria manutenzione di tutte le opere di muratura di proprietà comunale ed eseguire i lavori di piccola manutenzione.
- f) curare la nettezza dei viali, dei sentieri e degli spazi fra le tombe e provvedere alla rimozione della neve;
- g) curare la pulizia dei portici dei locali e in generale di tutto il Cimitero;
- h) provvedere alla regolare disposizione di fosse, cippi, croci...;
- i) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alle sepolture delle salme;
- l) avvertire il Coordinatore Sanitario per tutte quelle necessità che si presentassero in linea sanitaria eseguendo tutte quelle operazioni che questi gli impartirà;
- m) provvedere all'apertura e chiusura di loculi e tombe di famiglia in caso di funerali e/o traslazioni.

3 - Il custode del cimitero, come tale, è incaricato dell'esecuzione del presente regolamento per la parte che riguarda la sorveglianza, la nettezza, la conservazione del medesimo,

nonché la tenuta dei registri. Custodisce le chiavi delle porte del cimitero e quella dei diversi locali dello stesso.

SEZIONE III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 5

- Disciplina del trasporto dei cadaveri -

1 - Il trasporto di cadaveri al cimitero è gratuito o a pagamento secondo le tariffe stabilite dall'organo comunale competente, tenendo conto delle norme di cui all'art. 19 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.

2 - I trasporti funebri sono:

a) a pagamento quando la salma è destinata alle sepolture private o comunque siano richiesti servizi o trattamenti speciali intendendosi per tali il trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, di cartelli indicanti il nominativo della salma, di feretro diverso da quello fornito.

b) gratuiti, a carico del Comune, nei seguenti casi:

I) Per le persone morte nel territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo, qualunque ne fosse in vita la residenza, quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del codice civile, il Comune, previo espletamento di gara d'appalto tra locali ditte di onoranze funebri del territorio di utenza, provvederà a fornire la sepoltura della persona deceduta mediante funerale consistente in cassa di legno economica, a effettuare il trasporto, comunque in una forma che garantisca il decoro del servizio, nonché a provvedere al servizio di inumazione della salma nel campo comune; sono esclusi, in ogni caso, servizi o trattamenti speciali.

II) Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nei casi di persone morte fuori del Comune ma che ne abbiamo in esso la residenza in cui non risulti, nel momento in cui occorre provvedere con urgenza al funerale, l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri.

III) Le stesse disposizioni sono applicabili nei casi in cui sia accertata l'esistenza di persone obbligate, le quali si rifiutano, per qualsiasi motivo, di assumersi l'onere della spesa o non hanno dimostrato interesse alcuno all'effettuazione delle esequie.

IV) Nell'ipotesi prevista dal punto II), qualora venga accertata l'esistenza di persone obbligate per le spese funebri, e nell'ipotesi prevista dal punto III) il Comune eserciterà l'azione di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati.

Per le persone morte sul territorio del Comune di Borgo San Dalmazzo ma aventi in vita la residenza in altro Comune, il Comune di Borgo San Dalmazzo appurerà se il Comune di residenza intenda farsi carico delle spese relative al funerale e alla sepoltura del deceduto (anche in base a quanto dettato dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune interessato) e in caso positivo ne addebiterà le relative spese.

V) Per le persone morte fuori dal territorio del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza quando sia accertata l'inesistenza di persone obbligate ad assumersi l'onere delle spese funebri, in base all'articolo 433 del codice civile, ovvero nelle ipotesi previste dai punti II) e III) e qualora il Comune, nel cui territorio è avvenuto il decesso, non si assuma l'onere della spesa, tale onere sarà assunto dal comune di Borgo San Dalmazzo. Si applicano, anche in questi casi, le disposizioni sulla rivalsa di cui al precedente punto IV).

Tali servizi saranno commissionati alla concessionaria direttamente dal comune di Borgo San Dalmazzo.

3 - Il trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990 è autorizzato dall'Azienda Sanitaria locale.

4 - Il trasporto di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, è autorizzato dalla pubblica Autorità (Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato). Nel dubbio che un decesso possa essere dovuto a causa delittuosa, la salma sarà lasciata in luogo e nella posizione in cui si trova, coprendola con un telo, fino a che l'Autorità Giudiziaria non avrà impartito le opportune disposizioni.

5 - Nell'ambito delle prescrizioni di cui al comma precedente, il Sindaco o suo delegato stabilirà l'ora del trasporto in accordo, ove possibile, con la famiglia del defunto e con l'Autorità Religiosa.

6 - Per il trasporto dei cadaveri troveranno puntuale applicazione le norme di cui al CAPO IV "Trasporto dei cadaveri" del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, la Legge Regionale 3/8/2011 n. 15 e relativo Decreto attuativo n. 7/R dell'8/8/2012.

Art. 6

- Facoltà di disporre della salma e dei funerali -
(abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025)

Art. 7

- Autorizzazione per il trasporto di cadavere e/o resti mortali

1 - Il trasporto funebre è autorizzato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato a seguito di richiesta scritta presentata da un familiare (o da impresario di onoranze funebri o suo incaricato)

che dichiararsi di agire nel rispetto della volontà del defunto.

2 - Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune è autorizzato dal Responsabile dei Servizi cimiteriali o suo delegato secondo le prescrizioni stabilite dalle norme di cui al CAPO IV del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n.285/90, dalla L.R. 3/8/2011 n. 15 e relativo Decreto attuativo n. 7/R dell'08/08/2012.

3 - L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento.

4 - Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi Comuni.

Art. 8

- Vigilanza per il trasporto dei cadaveri -

1 - Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere prevista dall'art.23 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, ne darà notizia alla polizia comunale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza.

2 - Per quanto riguarda i carri funebri e le loro rimesse, si osservano le norme di cui agli artt. 20 - 21 del citato D.P.R.285/1990, a quelle della Legge Regionale 15/2011 e relativo Decreto attuativo n. 7/R dell'08/08/2012.

Art. 8bis

- Locali adibiti a depositi di osservazione -

I locali adibiti a depositi di osservazione ai fini previsti dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. 285 /1990 sono situati:

- presso la struttura sanitaria "Padre Fantino" sita in Via Monte Bianco - Borgo San Dalmazzo;
- presso il Comune di Cuneo (obitorio).

Art. 9

-Spostamento di salma durante il periodo di osservazione -

1 - Il trasporto dal luogo del decesso al locale di osservazione può essere disposto:

- a) dall'autorità giudiziaria competente (ai sensi della circolare Ministero della Sanità n 24 del 24.9.1993) a seguito di decesso in luoghi pubblici o quando trattasi di cadaveri di ignoti, anche ai fini dell'esposizione a scopo di riconoscimento;
- b) su comunicazione del medico curante convenzionato ASL/AO, a

seguito di manifestazione di volontà dei parenti, con presentazione del modulo regionale per il trasporto salma durante il periodo di osservazione;

c) con certificazione dell'ASL territorialmente competente circa l'anti-igienicità dell'abitazione.

Le salme dovranno comunque essere lavate e vestite o, in ogni modo, decorosamente coperte.

In caso di morte per malattia infettiva diffusiva o di malati portatori di radioattività, dovranno osservarsi le particolari norme di cui all'art. 18 del D.P.R. 285/1990 ed eventuali norme specifiche.

2 - Se il decesso avviene in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi è espressa richiesta dei familiari o dei conviventi come individuati nel D.P.R. 30/05/1989 n. 223, con onere a loro carico e in idoneo contenitore non sigillato, la salma può essere trasportata per lo svolgimento del periodo di osservazione dal luogo del decesso all'obitorio, al servizio mortuario delle strutture ospedaliere, presso apposite strutture adibite per il commiato o all'abitazione propria o dei familiari, previa certificazione del medico curante o di un medico dipendente o convenzionato con il servizio sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso, ai sensi dell'art.3 L.R. 15/2011. Tale certificazione attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

3 - *abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025)*

Art. 10

- Cortei funebri -

1 - I cortei funebri qualora siano autorizzati debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

2 - I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada, né possono essere interrotti da persone, veicoli o altro.

SEZIONE IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 11

- Ricevimento cadaveri - resti mortali ossei - ceneri -

1 - Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero se non accompagnato da autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile e autorizzazione al trasporto rilasciata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato.

2 - Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

a) con inumazione unicamente in campo comune:

- i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) con inumazione in campo comune o tumulazione in loculi, cellette, aree:

- i cadaveri delle persone decedute e residenti al decesso nel Comune di Borgo San Dalmazzo o nate nel Comune di Borgo San Dalmazzo o di cui si possa dimostrare una residenza pregressa non inferiore a 15 anni o persone titolari di residenza pregressa in Borgo San Dalmazzo trasferite presso strutture residenziali per anziani;
- i cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del D.P.R. 285/90, con genitori residenti nel Comune;
- i resti mortali e/o le ceneri delle persone sopra elencate;
- *(abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025)*

3 - Nei cimiteri comunali possono essere ricevuti anche gli ascendenti, discendenti fino al sesto grado e i collaterali di secondo grado di persone residenti in questo Comune, con inumazione in campo comune qualora non si abbia il diritto di seppellimento in una sepoltura privata nel locale Cimitero.

4 - Per i seppellimenti di cui al comma 3, gli interessati dovranno fare apposita documentata domanda al Sindaco il quale accorderà l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti, tramite deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 12

- Sepoltura nei giorni festivi -

- 1 - Di norma, nei giorni festivi non hanno luogo le sepolture.
- 2 - Per gravi motivi, in accordo con il responsabile del servizio, il Sindaco potrà autorizzarle.
- [3 - *(abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025)*

Art. 13

- Orario di apertura del cimitero al pubblico -

- 1 - Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale e tenuto conto delle esigenze stagionali, fissa l'orario di apertura al pubblico del Cimitero. L'orario sarà affisso all'ingresso del Cimitero.
- 2 - Il Sindaco, in relazione a esigenze eccezionali, potrà apportare, ai detti orari, temporanee modifiche, che dovranno sempre essere affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 14

- Divieti di ingresso nel cimitero -

- 1 - Nel cimitero è vietato l'ingresso:
 - a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) *(abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025)*
 - d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Art. 15

- Comportamenti vietati all'interno del cimitero -

- 1 - Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:
 - a) fumare, consumare cibi, correre, schiamazzare o comunque arrecare disturbo alla quiete del luogo.
 - b) introdurre armi, cani anche se tenuti al guinzaglio o altri animali;
 - c) toccare e rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la

preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini, sedere sui tumuli, scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, e in particolare fare loro offerte di lavoro, di oggetti, distribuire indirizzi, carte, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di tomba altrui, senza l'autorizzazione del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni nelle tombe altrui senza l'autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) commerciare oggetti di decorazione delle tombe fra privati entro il recinto del cimitero;

m) l'accesso di mezzi automobilistici privati sprovvisti dell'autorizzazione scritta rilasciata dal Sindaco e/o dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali;

n) posizionare vasi o ornamenti vari sui marciapiedi delle varie costruzioni di loculi.

2 - I predetti divieti si estendono anche nella zona immediatamente adiacente al cimitero.

3 - Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato a uscire immediatamente e anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, salvo il caso e impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

4 - Il Comune ha diritto di far rimuovere le ornamentazioni anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi indecorose e in contrasto con l'austerità del luogo; come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art. 16

- Riti religiosi all'interno del cimitero -

1 - Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri - sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti - della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano (ART. 8 Costituzione Italiana "tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla Legge").

Le celebrazioni che possono dar luogo alla presenza di numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal Sindaco.

Art. 17

- Manutenzione del Cimitero -

1 - Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata e gettata nell'apposito cassonetto per la raccolta differenziata del verde. Le ossa eventualmente scoperte saranno a opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

2 - Ogni coltivazione che non sia quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

3 - È lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di tenere con special cura le tombe medesime, le lapidi, le croci, i cippi, ecc.

Se questi però, per il tempo e le intemperie, venissero a cedere, quando non possano più essere rimessi a posto, saranno ritirati a cura del custode per essere distrutti o usati per costruzioni nel cimitero, qualora dietro avviso del custode non fossero ritirati o riparati dalle famiglie interessate entro un mese.

SEZIONE V

INUMAZIONI - TUMULAZIONI - CREMAZIONI

Art. 18

- Inumazioni e tumulazioni - Normativa -

1 - Per le inumazioni e le tumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al CAPO XIV ed al CAPO XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, della L.R. 3/8/2011 n. 15 e relativo Decreto attuativo n. 7/R dell'08/08/2012, nonché quelle integrative di questo regolamento.

Art. 19

- Inumazioni e tumulazioni - Termini -

1 - Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguiranno immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente art. 11.

2 (abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025)

3 (abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025)

Art. 20
- Epigrafi -

- 1 - Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati dal Comune in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
- 2 - Ogni epigrafe può contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
- 3 - Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
- 4 - Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette devono essere indicati in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di decesso. Le donne coniugate possono essere indicate con il cognome da nubile accompagnato da quello del coniuge.

Art. 21
- Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri -

- 1 - È consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali nelle sepolture private e nei loculi, quando ciò venga richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a cadaveri di congiunti (coniuge, parenti in linea retta fino al 6° grado, parenti in linea collaterale e affini fino al 3° grado) ivi tumulate o per le quali già esiste il diritto di tumulazione, fino all'esaurimento della capienza. Il grado di parentela è calcolato con riferimento al/i titolare/i della concessione dell'area cimiteriale e al beneficiario della concessione per i loculi e cellette.
- 2 - Nei casi previsti dai precedenti commi il feretro dovrà essere separato dalle cassette metalliche mediante costruzione di un diaframma in mattoni, a una testa, debitamente intonacato.
- 3 - L'introduzione delle predette cassette metalliche ha luogo, sempre che il sepolcro abbia la capienza necessaria, previo rilascio di apposita autorizzazione del Responsabile del Servizio cimiteriale o suo delegato.

Art. 22
- Inumazioni e tumulazioni - Oneri -

- 1 - Fermo quanto previsto dall'art. 5 comma 1 lettera b), tutte le operazioni relative alle inumazioni e alle tumulazioni sono assicurate dal Comune con spese a carico degli interessati, dietro pagamento della relativa tariffa.
- 2 - Sono a carico dei concessionari:

- tutte le spese di manutenzione delle tombe di famiglia;
 - la sola manutenzione delle nicchie e dei loculi (sostituzione lapidi, portafiori, portafotografie).
- Sono a carico del Comune:
- la fornitura iniziale di lapidi, borchie di fissaggio, portafiori, porta fotografie.

Art. 22bis

- Resti cinerari e dispersione delle ceneri -

1 - La cremazione può avvenire presso qualsiasi Crematorio sito sul territorio nazionale, su autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso.

Per la cremazione di un deceduto residente in vita in Borgo San Dalmazzo presso qualsiasi impianto crematorio insistente sul territorio nazionale, il Comune riconosce al parente richiedente la cremazione, a fronte di apposita domanda corredata da copia di documento di riconoscimento del richiedente e di ricevuta di pagamento della cremazione stessa, un contributo il cui importo viene stabilito annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

2 - Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposite urne cinerarie portanti all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla inumazione o tumulazione all'affidamento o alla dispersione.

3 - Nel cimitero sono predisposte apposite cellette per il contenimento delle urne cinerarie eventualmente disposte nell'ambito di edifici per loculi e cellette ossario. Nelle apposite aree avute in concessione nei cimiteri, ai sensi degli art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/1990, i privati e gli Enti possono provvedere anche all'inumazione di urne cinerarie, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili.

4 - Il trasporto delle urne contenenti le ceneri provenienti da cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto dei cadaveri, salvo eventuali indicazioni dell'Autorità sanitaria.

5 - In alternativa alla tumulazione o inumazione o all'affidamento, le ceneri possono essere disperse osservando le disposizioni della Legge Regionale 31 ottobre 2007, n 20.

La dispersione delle ceneri è subordinata all'autorizzazione rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile dove è avvenuto il decesso.

Nell'ambito del territorio comunale, le aree e i luoghi pubblici in cui può essere autorizzata la dispersione delle ceneri sono individuati:

- a) nell'apposita area a ciò destinata all'interno del cimitero urbano;
- b) nel cinerario comune, all'interno del cimitero urbano;
- c) nei luoghi identificati dalla Legge Regionale n. 20/2007, a

seguito di apposita richiesta da parte dei soggetti contemplati nella suddetta Legge. Con deliberazione n. 41 del 04/03/2011 la Giunta Comunale di Borgo San Dalmazzo ha deliberato di accettare, nel rispetto della volontà del defunto, la libera richiesta dell'area per la dispersione delle ceneri, condizionata al rilascio da parte dell'Ufficio Tecnico dell'atto di conformità dei luoghi ai sensi dell'art. 4 della L.R. 20/2007 e di stabilire che il controllo delle operazioni di dispersione con conseguente relazione attestante la regolarità dovranno essere effettuate da personale alle dipendenze dell'area di Polizia Municipale;

- d) in base al comma 7 dell'art. 4 della Legge Regionale 20/2007 così come modificata dall'art. 92 della L.R. n. 9 del 08/07/2025, i soggetti che hanno ricevuto l'autorizzazione alla dispersione saranno tenuti a comunicare per iscritto all'Ufficio Stato Civile, con almeno 10 giorni di preavviso, il giorno e l'ora della dispersione, poiché il personale alle dipendenze dell'area di Polizia Municipale dovrà presenziare alle operazioni. Successivamente tale dipendente dovrà redigere apposito verbale di dispersione, corredato da relativa documentazione fotografica da conservare agli atti. (modificato con Delibera C.C. n. _____ del ____/2025)

La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale può avvenire anche per interrimento.

È vietata la dispersione delle ceneri al vento.

Art. 22ter

(articolo introdotto con Delibera C.C. n. 36 in data 27/04/2006)

Affidamento delle ceneri e relative tariffe

1. Le urne cinerarie devono essere costruite con materiale resistente.

2. L'urna cineraria, purché debitamente sigillata, può essere affidata a familiari aventi diritto, secondo quanto previsto dalla Legge 130/2001 e dalla Legge Regionale 31/10/2007 n. 20 così come modificata dalla L.R. n. 9 del 08/07/2025 artt. NN. 92 e 93.

(modificato con Delibera C.C. n. _____ del ____/2025)

3. Il rilascio di autorizzazione alla conservazione di urna cineraria in abitazione è soggetto al pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Il cambio del luogo di conservazione dell'urna cineraria, a seguito di trasferimento di residenza dell'affidatario, è soggetto ad autorizzazione e comporta il pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

~~Se chi ha in consegna l'urna intende - per qualsiasi motivo - rinunciarvi, è tenuto a conferirla, per la conservazione, nel Cimitero comunale.~~ In caso di decesso, rinuncia o impedimento permanente dell'affidatario originario, ove non vi siano

disposizioni contenute in testamento scritto, l'urna cineraria può essere affidata al coniuge, ad un convivente, ad un parente di primo grado o ad un collaterale, previa autorizzazione del Comune competente, che si impegni alla corretta conservazione dell'urna, nel rispetto della normativa vigente. Il subentro nell'affido è comunicato al Comune competente, che aggiorna il registro di cui all'art. 2, comma 2 ter. In mancanza di successori disponibili o idonei, le ceneri vengono destinate alla tumulazione in cimitero, salvo diversa volontà espressa dal defunto, ai sensi dell'art. n. 93 della L.R. n. 9 del 08/07/2025. (modificato con Delibera C.C. n. ____ del ____/2025)

In caso di decesso dell'affidatario chiunque rinvenga un'urna in un domicilio privato è tenuto a consegnarla al Cimitero comunale.

La dispersione delle ceneri, qualora concesse in affidamento, è punita ai sensi dell'art. 411 del Codice Penale.

Nel caso di affidamento dell'urna a familiari, il Comune può procedere in qualsiasi momento a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dai familiari e sull'assenza di casi di profanazione dell'urna stessa. Tale controllo verrà effettuato da personale alle dipendenze dell'area di Polizia Municipale.

Art. 22quater

Procedura per l'affidamento e dispersione delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è subordinato all'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato. La dispersione delle ceneri è subordinata all'autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. L'autorizzazione deve essere rilasciata sulla base della volontà espressa dal defunto. In assenza di disposizione testamentaria, tale volontà deve essere manifestata:

- a) dal coniuge, e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi;
- b) dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
- c) dal tutore di minore o interdetto;

3. La volontà del coniuge o dei parenti deve essere manifestata con atto scritto all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che autorizza la dispersione o al Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato che autorizza l'affidamento, con allegata copia di documento di riconoscimento del o dei dichiaranti (ai sensi dell'art. 38 D.P.R. 445/2000 come ulteriormente chiarito dalla Circolare Ministero dell'Interno n. 37/2004).

Qualora concorrano più parenti dello stesso grado essi devono, nello

stesso atto e a maggioranza, individuare quale di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

4. Nell'autorizzazione di cui al comma 1 dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente (unicamente un familiare, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 3 della Legge 130/2001);
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- e) la conoscenza che l'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone e che, cessando le condizioni di affidamento l'urna dovrà essere consegnata all'autorità comunale per la conservazione all'interno del cimitero con spese a carico del richiedente l'autorizzazione.
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza;
- g) l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza, anche ai fini del rilascio della relativa autorizzazione al trasposto.

5 - Nel cimitero del Capoluogo viene altresì predisposto un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto o dei familiari di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione.

6 - Il Comune è dotato di apposito registro in cui sono iscritti coloro che hanno espresso la propria volontà alla cremazione, all'affidamento o alla dispersione delle ceneri secondo quanto stabilito dall'art. 51 comma 2 ter della L.R. n. 3 del 11 Marzo 2015.

Art. 22 quinquies
- Senso comunitario della morte -

Nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario ovvero di dispersione delle ceneri, al fine di non perdere il senso comunitario della morte, il Comune, a spese dei familiari o dell'affidatario apporrà in apposito luogo predisposto all'interno del cimitero, una targa individuale riportante i dati anagrafici del defunto, chiedendone il rimborso ai familiari con tariffa stabilita annualmente dal Comune.

SEZIONE VI

ESUMAZIONI - ESTUMULAZIONI - RIDUZIONE IN RESTI MORTALI OSSEI

Art. 23
- Normativa -

- 1 - Per le esumazioni ed estumulazioni saranno scrupolosamente osservate le norme di cui al CAPO XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, della Legge Regionale 3/8/2011 n. 15 e relativo Decreto attuativo n. 7/R dell'8/8/2012, nonché quelle integrative di questo regolamento.
- 2- Le operazioni di riduzione dei cadaveri in resti mortali ossei possono essere richieste, a seguito di esumazione, dopo almeno 10 anni dall'inumazione o, a seguito di estumulazione, dopo almeno 20 anni dalla tumulazione, dai parenti aventi titolo e con oneri a loro carico, compresa la cassettona per la raccolta dei resti.
(comma introdotto con Delibera C.C. n. 6 in data 01/04/2025)

Art. 24
- Esumazioni ordinarie -

- 1 - Le esumazioni si definiscono ordinarie quando sono effettuate dopo almeno dieci anni dalla inumazione.
- 2 - Le esumazioni ordinarie, a mente dell'art. 82 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285, vengono regolate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate, con oneri a carico dei parenti aventi titolo.
- 3 - Le esumazioni ordinarie dai campi comuni saranno eseguite nel periodo: dal mese di ottobre al mese di aprile.
- 4 - Durante la ricorrenza dei defunti e prima dell'inizio delle

operazioni di esumazione - a cura del custode del cimitero - saranno collocati all'ingresso del cimitero, a margine dei campi comuni interessati, appositi avvisi ben visibili indicanti i campi interessati al turno di esumazione ordinaria, con invito ai familiari aventi titolo a prendere contatti con l'ufficio Servizio Cimiteriali del Comune al fine di comunicare le proprie volontà in ordine alla destinazione dei resti mortali.

5 - Inoltre, a cura dell'ufficio comunale preposto al Servizio cimiteriale, dovrà essere comunicato per scritto ai familiari di cui sopra l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui l'esumazione sarà effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.

6 - Le lapidi, i cippi, ecc. devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.

7 - Le monete, le pietre preziose e in genere le cose di valore che venissero rinvenute, verranno consegnate al Responsabile del Servizio cimiteriale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, o altrimenti alienate a favore del Comune.

Art. 25

- Esumazioni straordinarie -

1 - Le esumazioni straordinarie sono quelle che si effettuano prima della scadenza del turno di rotazione decennale nelle ipotesi tassativamente previste dal legislatore:

a) in presenza di un ordine dell'autorità giudiziaria e per esigenze di giustizia (perizia autoptica sul cadavere).

b) in presenza di una autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato, qualora debba essere disposto il trasferimento della salma per destinarla ad altra sepoltura, su istanza scritta degli eredi aventi titolo.

c) in presenza di una autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato, qualora debba essere consentita la cremazione della salma, su istanza scritta degli eredi aventi diritto.

Salvo i casi ordinati dall'Autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.

Le esumazioni "straordinarie" devono essere eseguite alla presenza del personale incaricato.

2 - Per le esumazioni straordinarie saranno scrupolosamente osservate le norme di cui agli artt. 83 - 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art. 26

- Verbale delle operazioni -

- 1 - Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, dovrà essere redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
- 2 - Detti verbali saranno firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmeranno anche per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.
- 3 - Il verbale dell'operazione viene redatto in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'Ufficio Servizi cimiteriali.

Art. 27

- Incenerimento dei materiali -

- 1 - Gli avanzi di indumenti o altro materiale che durante le operazioni di esumazione ed estumulazione viene rinvenuto, sono considerati rifiuti speciali e come tali vanno smaltiti secondo le norme vigenti.

Art. 28

- Estumulazioni -

- 1 - Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni e comunque non prima di venti anni dalla tumulazione, nel rispetto delle norme di cui all'art.86 regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, della Legge Regionale 3/8/2011 n. 15 e relativo Decreto attuativo n. 7/R dell'8/8/2012.

Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato può autorizzare, su istanza scritta degli eredi aventi titolo, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, si constati la perfetta tenuta del feretro di modo che il trasferimento in altra sede possa farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora si constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto delle disposizioni di cui al D.P.R. 10/09/1990 n. 285.

- 2 - Anche per le estumulazioni saranno osservate le procedure di cui ai precedenti articoli della presente Sezione.

Art. 28 BIS

- Richiedenti aventi titolo alle istanze di esumazione,
riduzione in resti mortali ossei e traslazione-
(articolo introdotto con Delibera C.C. n. 6 in data 01/04/2025)

Le istanze di esumazione ed estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, nonché quelle relative alle riduzioni in resti mortali ossei e traslazioni delle salme, devono essere presentate dagli eredi aventi titolo identificati, per analogia, agli aventi titolo alla richiesta di cremazione, così come dettagliato al precedente art. 22 quater punto 2 commi a) b) c)

Art. 29

- Esumazioni ed estumulazioni - Oneri -

1 - Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie sono assicurate dal Comune, con oneri a carico dei parenti aventi diritto.

2 - (abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025)

SEZIONE VII

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 30

- Norma generale -

1 - Il Cimitero, ai sensi degli articoli 823 e 824 del C.C., è soggetto al regime del demanio pubblico.

2 - Il diritto di sepolcro è costituito con atto di concessione da parte del Comune e consiste nel diritto di uso temporaneo, con un limite massimo di 99 anni (salvo rinnovo alla scadenza) su una determinata opera del Cimitero, se costruita dal Comune (loculo o celletta ossario) o su un'area del Cimitero (sepoltura di famiglia) da adibire a sepoltura.

CAPO I

CONCESSIONE DI LOCULI

Art. 31

- La concessione di loculi -

- 1 - La concessione di loculi è ammessa ai seguenti soggetti:
- a) persone che abbiano compiuto il 75° anno di età se viventi con i seguenti requisiti: residenti nel Comune di Borgo San Dalmazzo.
 - b) senza limiti di età nel caso di persone decedute e residenti, al decesso, nel Comune di Borgo San Dalmazzo, o nate nel Comune di Borgo San Dalmazzo, o di cui si possa dimostrare una residenza pregressa complessivamente non inferiore a 15 anni, o persone titolari di residenza pregressa in Borgo San Dalmazzo trasferite presso strutture residenziali per anziani;
 - c) per favorire la vicinanza del defunto al proprio coniuge o convivente è consentita, al familiare richiedente in vita, la concessione di due loculi attigui, senza sottostare al requisito del 75° anno di età;
- 2 - Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
- a) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - b) quando le richieste siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti;
 - c) quando viene meno la disponibilità dei loculi.
 - d) qualora il richiedente sia già beneficiario di altra concessione cimiteriale all'interno del medesimo cimitero e non intenda rinunciarvi.
- 3 - Il diniego di concessione, da farsi con provvedimento motivato dal Sindaco, sarà comunicato per scritto agli interessati nei termini di legge.
- 4 - Sono soggette alla disciplina del presente regolamento le concessioni sia di loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.
- 5 - Le concessioni in oggetto possono essere disposte sia a favore di persone fisiche che di persone giuridiche, quali enti o associazioni.
- 6 - Se il concessionario è un ente o un'associazione sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri ai sensi del relativo ordinamento. L'ente o associazione dovrà presentare, all'atto di concessione il proprio ordinamento, nonché di volta in volta le singole richieste di tumulazione.
- 7 - Nella domanda di concessione dovrà sempre essere indicato il recapito di una persona diversa dal beneficiario, da utilizzare per eventuali comunicazioni successive al suo decesso.

Art. 31bis

-La concessione di cellette ossario o per urne cinerarie-
(articolo introdotto con delibera cc. N. 6 in data 01/04/2025)

- 1 - La concessione di cellette ossario e per urne cinerarie è destinata alla sepoltura di cassette contenenti resti mortali ossei o urne cinerarie e si intende destinata ai membri di una stessa famiglia, fino all'esaurimento della capienza.

2 - Il concessionario dovrà indicare un beneficiario residente in vita nel Comune di Borgo San Dalmazzo o di cui si possa dimostrare una residenza pregressa di almeno 15 anni o che sia nato in Borgo San Dalmazzo e da esso verrà identificata la famiglia beneficiaria così come dettagliata nel successivo art. 38.

3 - La concessione non è soggetta a limiti di età.

4 - La concessione di cellette ossario o per urne cinerarie non possono essere fatte:

a) A coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

c) quando viene meno la disponibilità delle cellette.

d) qualora il richiedente sia già beneficiario di altra concessione cimiteriale all'interno del medesimo cimitero e non intenda rinunciarvi.

3 - Il diniego di concessione, da farsi con provvedimento motivato dal Sindaco, sarà ~~[notificato]~~ comunicato per scritto agli interessati nei termini di legge.

4 - Sono soggette alla disciplina del presente regolamento le concessioni sia di cellette di nuova costruzione che quelle già concesse e resesi disponibili.

5 - Le concessioni in oggetto possono essere disposte sia a favore di persone fisiche che di persone giuridiche, quali enti o associazioni.

6 - Se il concessionario è un ente o un'associazione sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri ai sensi del relativo ordinamento. L'ente o associazione dovrà presentare, all'atto di concessione il proprio ordinamento, nonché di volta in volta le singole richieste di tumulazione.

7 - Nella domanda di concessione dovrà sempre essere indicato il recapito di una persona diversa dal beneficiario, da utilizzare per eventuali comunicazioni successive al suo decesso.

Art. 32

- Programmazione delle concessioni -

1 - Il responsabile del servizio, entro il 31 dicembre di ciascun anno, verificherà la disponibilità dei loculi e delle cellette ossario o per urne cinerarie da dare in concessione. Nel caso in cui i loculi disponibili fossero insufficienti ad esaudire le richieste verificatesi nel corso dell'anno, disporrà che le nuove concessioni siano riservate esclusivamente per la tumulazione di persone decedute e farà presente la necessità di costruire nuovi loculi.

Art. 33

- Atto di concessione -

- 1 - Le concessioni di loculi cimiteriali e cellette sono fatte, a seguito di domanda in bollo, a mezzo di regolare scrittura privata di concessione anch'essa in bollo. Le marche da bollo sia per la domanda che per la concessione sono a carico del concessionario.
- 2 - La scrittura privata di concessione seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Art. 34

- Durata delle concessioni -

- 1 - Le concessioni di loculi cimiteriali, cellette, ossario e/o per urne cinerarie sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 40.
- 2 - Il periodo quarantennale decorrerà dalla sottoscrizione della scrittura privata.
- 3 - Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 42, i loculi e le cellette torneranno nella piena disponibilità del comune.
- 4 - Nel caso in cui il feretro o i resti mortali ossei o le urne cinerarie vengano estumulati per essere trasferiti in altro luogo, il loculo o la celletta tornano nella piena disponibilità del Comune e il concessionario o gli eredi non hanno diritto ad alcun indennizzo.

Art. 35

- Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni -

- 1 - Le concessioni saranno disposte con l'applicazione della [tariffa in vigore al momento della domanda di concessione e la corresponsione delle necessarie marche da bollo, da versarsi e corrispondersi prima della stipula dell'atto.
- 2 - Il concessionario, oltre al prezzo del loculo o della celletta, dovrà pagare per la tumulazione, e i diritti relativi stabiliti dal Comune.
- 3 - Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri, arrecati da ignoti visitatori, per imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 36

- Concessioni provvisorie di loculi e cellette -

1 - La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie è consentita alle seguenti condizioni:

a) che venga autorizzata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali o suo delegato con proprio provvedimento ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;

b) che abbia una durata non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile, solo nel caso in cui la salma o i resti o le ceneri siano destinate alla tumulazione definitiva in una tomba di famiglia o in loculi o cellette cimiteriali in corso di costruzione ed i lavori di costruzione non siano ancora stati ultimati, e comunque stabilita dal provvedimento del Responsabile dei Servizi cimiteriali o suo delegato;

c) che venga versato il diritto di concessione stabilito con provvedimento del Comune per ogni mese di concessione.

2 Un determinato numero di loculi o cellette è adibito ad accogliere temporaneamente i feretri, i resti o le ceneri da tumulare in tomba di famiglia o in sepolture da costruire o da trasferire nonché estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

4 - I feretri, i resti o le ceneri da collocare temporaneamente nei suddetti loculi devono essere racchiusi nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

5 - Nel caso in cui non venga data una sistemazione definitiva nel termine massimo di cui al precedente punto b), i feretri, i resti o le ceneri saranno rimossi, previa diffida, dal deposito provvisorio per essere collocati in una sepoltura comune o privata.

Art. 37

- Aveni diritto all'uso -

1 - La concessione in oggetto non dà diritto di proprietà ma solo quello di uso, riservato alla persona/alle persone indicata/e come beneficiario/i nella scrittura privata di concessione

2 - Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della concessione.

Art. 38

- Ammissione alla tumulazione nei loculi e nelle cellette -

1 - Nei loculi concessi sono ammessi i feretri ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo quanto

disposto dal precedente articolo 21.

2 - Nelle cellette sono ammessi i resti mortali ossei e le urne cinerarie appartenenti alla famiglia così come indicate nella concessione (beneficiario, coniuge, parenti in linea retta fino al 6° grado e in linea collaterale e affini fino al 3° grado).

Art. 39

- Divieto di cessione dei diritti d'uso -

1 - Il diritto d'uso delle sepolture nei loculi è riservato alla sola persona del beneficiario, nelle cellette alla sola famiglia identificata nella concessione ed è vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 40

- Opere ornamentali -

1 - I loculi e le cellette sono dati in concessione già provvisti di lastra di marmo, di borchie di fissaggio, di portafiori e porta-fotografia in bronzo.

Sulla lastra in marmo in dotazione da riporre sulla parte esterna in aderenza alla muratura, non potrà farsi altra iscrizione all'infuori di quella indicante il cognome (accompagnato da titolo onorifico accademico eventuale) nome, data di nascita e di morte.

Le iscrizioni devono essere eseguite in lettere di bronzo applicate alla lapide, di tipo e altezza uguali per tutte. L'allineamento delle iscrizioni e degli ornamenti e per la manutenzione della lapide, sono a carico del concessionario.

2 - Tutte le opere ornamentali, nessuna esclusa, sono a completo carico del Concessionario che, all'uopo, dovranno sottostare a tutte le prescrizioni che potranno essere imposte sia dall'Ufficio tecnico Comunale che dall'autorità sanitaria competente.

Art. 41

- Doveri in ordine alla manutenzione -

1 - Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2 - In caso di inadempienza a tali obblighi, il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione

della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

3 - Il Concessionario è altresì tenuto alle spese di manutenzione per quanto riguarda le scritte, i porta-fotografia sulla lapide e la lapide stessa forniti dal Comune.

Art. 42

- Rinnovo delle concessioni -

1 - I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio e a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni dei loculi e delle cellette per un ulteriore periodo di anni 20.

2 - Per esercitare tale diritto, prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

3 - L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito provvedimento motivato, da notificare al richiedente.

4 - Il rinnovo della concessione dovrà essere perfezionato prima della scadenza della precedente concessione, fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento dovrà essere versata alla Tesoreria Comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 43

- Decadenza della concessione -

1 La decadenza delle concessioni prima della scadenza del termine può avere luogo nel caso di perdurante e grave stato di abbandono ed incuria (lapide rotta).

2 - Prima della pronuncia di decadenza è necessaria la diffida agli interessati, se reperibili.

3 - Nel caso in cui gli interessati non siano reperibili si procederà mediante affissione per la durata di un mese all'albo pretorio, di avviso contenente il numero della sepoltura, tipo, le generalità del defunto (elementi necessari all'individuazione della sepoltura) e contemporaneamente sarà posta accanto alla sepoltura una palina con l'avviso a sarà inserita nell'elenco delle sepolture poste all'ingresso del cimitero, per le quali è in corso il procedimento per la pronuncia di decadenza.

4 - Al compimento delle suddette operazioni, il Responsabile dei Servizi cimiteriali o suo delegato con proprio motivato provvedimento dichiara la decadenza nel caso in cui permanga la situazione che ha determinato l'inizio della procedura.

5 - Con lo stesso provvedimento, sarà fissato il giorno in cui, incaricati del Comune, alla presenza di testimoni, si recheranno nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è

oggetto della concessione.

6 - Nel caso di decadenza dalla concessione, nulla è dovuto ai concessionari.

7 - Nella diffida di cui al precedente comma 2 dovranno essere precisate:

- a) le notizie che precedono;
- b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, occorrendo, nel campo comune per la inumazione.

Art. 44

- Rinuncia alla concessione -

1 - La rinuncia alla concessione di sepolture individuali è ammessa quando la sepoltura non è stata occupata dal feretro o resti o urne cinerarie o quando, essendo stata occupata, il feretro o resti o urne cinerarie vengono trasferiti per una diversa sistemazione.

2 - Il rimborso da parte del Comune al concessionario rinunciante avverrà solo se il loculo non è stato ancora occupato, previa richiesta del Concessionario o, se deceduto, dei suoi eredi nella misura fissa del 50 per cento dell'importo versato al momento della concessione.

3 - L'accettazione della rinuncia è stabilita con determinazione del responsabile del servizio.

4 *(abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025)*

5 - L'accettazione della rinuncia, che comporta l'obbligo di rimozione del feretro, resti e urne cinerarie, è determinata dal Responsabile dei servizi Cimiteriali, valutato il pubblico interesse.

Art. 45

- Revoca delle concessioni -

1 - Le concessioni a tempo indeterminato di durata perpetua, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione del feretro, resti o urne cinerarie ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

2 - Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto dall'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1991, n. 285.

CAPO II CONCESSIONE DI AREE

Art. 46

- La concessione -

1 - Le concessioni di aree cimiteriali sono limitate ai lotti di aree indicati nel piano regolatore cimiteriale.

2 - La concessione di aree cimiteriali in applicazione del presente regolamento è finalizzata esclusivamente alla costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni familiari.

3 - Alla stessa concessione possono essere interessate anche più famiglie, enti e comunità. Per ogni singola famiglia sarà stipulato singolo atto di concessione. In ogni caso la concessione non può essere fatta a più di tre famiglie. I richiedenti dovranno avere, alla data d'istanza della concessione, la residenza nel Comune di Borgo S. Dalmazzo da almeno cinque anni o dimostrare la pregressa residenza di almeno anni 15 ovvero essere nati in Borgo San Dalmazzo.

3 - bis Le concessioni di aree cimiteriali possono essere rilasciate in via eccezionale e previo parere vincolante della Giunta Comunale, a coloro che pur non avendo il requisito della residenza nel Comune ai sensi del precedente comma, intendano realizzare un'edicola funeraria per trasferirvi almeno due congiunti tumulanti nei loculi comunali del Cimitero Cittadino.

All'atto della richiesta di concessione, dovranno essere indicati i nominativi dei congiunti tumulati, da trasferire nel sepolcreto privato. Il rilascio della concessione è condizionato al trasferimento delle salme dei congiunti indicati nell'istanza nell'edicola che si andrà a costruire. I loculi lasciati liberi - ai sensi dell'art. 44 del presente Regolamento - ritorneranno in possesso del Comune senza nulla corrispondere ai Concessionari. Per congiunti - ai sensi dell'art. 52 comma 2 del presente Regolamento - si intendono gli ascendenti, il coniuge o il convivente *more uxorio*, i discendenti fino al sesto grado e i loro coniugi o conviventi *more uxorio*.

4 - Le concessioni di aree cimiteriali non possono essere fatte:

- a) a famiglie che hanno già ottenuto, nello stesso cimitero, altra concessione e non intenda rinunciarvi;
- b) a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
- c) quando le dimensioni delle opere funerarie da realizzare siano ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti o del proprio nucleo familiare;

- 5 - Il diniego, da farsi con motivato provvedimento del Sindaco sarà comunicato per scritto agli interessati nei termini di legge.
- 6 - L'Area concessa dovrà essere sempre tenuta in stato di regolare manutenzione dal concessionario, il quale dovrà eseguire tutte le opere che la decenza o l'estetica richiedessero in conformità alle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale e del presente Regolamento.
- 7 - Il concessionario non potrà opporsi alla esecuzione di quelle opere che nel generale interesse del Cimitero, o anche nell'interesse di una parte di esso, credesse l'Amministrazione di far eseguire per qualsiasi ragione.
- 8 - Nel caso di richieste eccedenti più di due lotti (mt. 2 x 3,10) dovrà essere acquisito il parere vincolante della Giunta Comunale.

Art. 47

- Atto di concessione -

- 1 - Le concessioni di aree sono fatte, a seguito di domanda in bollo, con regolare scrittura privata.
- 2 - La scrittura privata di concessione, in bollo, seguirà lo schema approvato dalla Giunta Comunale.
- 3 - *(abrogato con Delibera C.C. n. 6 del 01/04/2025)*
- 4 - Nell'atto di concessione possono stabilirsi norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto, nonché possono trovare accoglimento le volontà del fondatore relative al diritto di sepolcro, qualora lo stesso o i suoi eredi in caso di decesso lo volessero ampliare o restringere.

Art. 48

- Durata delle concessioni -

- 1 - Le concessioni delle aree cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 99.
- 2 - Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo art. 55, il terreno tornerà nella piena disponibilità del Comune e le opere saranno acquisite al patrimonio comunale.

Art. 49

- Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni -

- 1 - Le concessioni saranno fatte con l'applicazione della tariffa in vigore al momento della domanda di concessione.
- 2 - Il Comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe, segni o monumenti funebri arrecati da ignoti visitatori, per

imperizia o disattenzione nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

3 - Prima della stipulazione della scrittura privata l'interessato deve versare il prezzo di concessione dell'area, nonché le relative marche da bollo.

Art. 50

- AVENTI DIRITTO ALL'USO - SUBENTRI -

1 - La concessione in oggetto non dà diritto di proprietà ma solo quello di uso, riservato alla persona intestataria dell'atto e alla sua famiglia, così come precedentemente stabilita nella scrittura privata.

2 - A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge o il convivente *more uxorio*, gli ascendenti, i discendenti e i loro coniugi o conviventi *more uxorio*.

3 - Solo l'intestatario dell'atto di concessione può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così come può restringere l'uso escludendo sempre nell'atto di concessione, determinati parenti. Successivamente alla stipula della concessione, il/i concessionario/i o, in caso di decesso, i suoi/loro eredi aventi titolo, possono modificare l'estensione o il restringimento delle sepolture con apposita appendice da allegare all'atto quale sua parte integrante.

4 - In caso di decesso del concessionario di una tomba di famiglia o di parte di essa, gli aventi diritto al subentro sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale competente, entro 12 mesi dalla data del decesso e richiedendo contestualmente l'aggiornamento della concessione con designazione di un rappresentante nei confronti del Comune. Con il subentro il concessionario rimane sempre il fondatore del sepolcro e la famiglia rimane definita con riferimento a questi. Il rappresentante della concessione non assume alcuna preminenza nei confronti dei co-interessati, ma svolge la funzione di porta voce e soprattutto di referente per le comunicazioni amministrative che riguardano la concessione. Hanno diritto al subentro e quindi alla nomina di rappresentante tutti gli eredi di cui al comma 2 e gli eredi testamentari; per questi ultimi è escluso il diritto di sepoltura se non facenti parte della famiglia così come definita al comma 2. Qualora la famiglia, così come sopra definita, risultasse completamente estinta, gli eredi testamentari acquisiranno anche il diritto alla sepoltura nella tomba.

La domanda di subentro alla concessione, prodotta congiuntamente o in modo separato dagli aventi diritto al subentro deve contenere la designazione del rappresentante e deve essere corredata da apposita dichiarazione resa ai sensi dell'art.47 del DPR 445/00 e s.m. in cui risultino i nominativi dei soggetti individuati quali eredi. La designazione del rappresentante si riterrà validamente

resa nel caso in cui è disposta da almeno la maggioranza assoluta degli eredi aventi titolo. In difetto di designazione del rappresentante il Comune provvede d'ufficio nella persona del richiedente o nel caso di pluralità di richiedenti secondo il seguente ordine di preferenza: - coniuge non legalmente separato - discendente iure sanguinis in ordine di età. Uno o più soggetti aventi titolo possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale e per i propri aventi causa al subentro e al diritto di sepoltura. In tal caso la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti di tutti gli aventi titolo residuali. *(modificato con del. C.C. n. 19 del 29/05/2025)*

5 - Il titolare della concessione che si trasferisce, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

6 - Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

7 - Può altresì essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi per almeno anni uno nonché di salme di persone che abbiano conseguito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari.

9 - *(abrogato con Delibera C.C. n. 19 del 20/04/1995)*

Art. 51

- Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività -

1 - Nella sepoltura di famiglia sono ammessi i feretri ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi subentri e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

2 - Se il concessionario è un ente o una comunità sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

3 - Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepoltura del defunto. I familiari del richiedente devono provare il diritto di sepoltura del defunto tramite albero genealogico. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

4 - Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore prevista all'interno della scrittura privata di concessione o successiva divisione contenuta in Appendice facente

parte integrante della concessione stessa, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari "*jure sanguinis*" è dato dall'ordine di premorienza.

5 - Nella sepoltura non possono essere accolti i feretri in numero superiore ai loculi autorizzati.

Art. 52

- Divieto di cessione dei diritti d'uso -

1 - Il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quella della propria famiglia così come sopra individuata ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro.

2 - È vietata pertanto la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo entra nella piena disponibilità del Comune.

Art. 53

- Presentazione del progetto - Costruzione delle opere - Termini - Agibilità -

1 - Entro un anno dall'atto di concessione dell'area, il concessionario deve presentare al Comune il progetto di costruzione delle tombe, pena la decadenza.

2 - Il concessionario dovrà dare inizio alla costruzione entro un anno dalla data di rilascio del Permesso di Costruire o della data di deposito della S.C.I.A. I lavori pena la decadenza del permesso di costruire o entro 3 anni dalla data di deposito della D.I.A. - dovranno essere ultimati entro tre anni dall'inizio dei lavori.

3 - Nel caso in cui l'area non sia immediatamente disponibile il termine di cui al primo comma decorre dalla data di consegna dell'area stessa.

4 - Per fondati motivi rimessi alla valutazione del Sindaco, detti termini possono essere prorogati per un anno.

5 - La scadenza dei termini di proroga comporta la decadenza della concessione.

6 - Nell'atto di concessione edilizia è anche indicato il numero ed il tipo di posti che possono essere costruiti in ogni sepoltura.

7 - Tale numero è fissato dal piano regolatore del cimitero.

8 - Qualora, a seguito di controlli si riscontrassero varianti abusive al progetto approvato o infrazioni rispetto al regolamento di Polizia Mortuaria, il concessionario dovrà provvedere alle modifiche della costruzione nei modi e nei termini di tempo che saranno prescritti dal Sindaco con apposita ordinanza e senza pregiudizio per l'applicazione delle sanzioni in materia urbanistica.

9 - Il concessionario è responsabile del regolare ordine del cantiere di costruzione della tomba e del corretto comportamento del personale addetto ai lavori.

(note: il 2° ed il 3° comma sono stati sostituiti con Delibera C.C. n. 15 in data 27/03/1996)

Art. 54

- Doveri in ordine alla manutenzione della costruzione -

1 - Il concessionario ed i suoi successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

2 - In caso di infrazioni o inadempienza a tali obblighi, l'ufficio tecnico comunale, stabiliti i lavori di riparazione necessari, ne ordina l'esecuzione entro un sufficiente periodo di tempo.

3 - In caso di ulteriore inadempimento il Sindaco potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di feretri, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che saranno eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

Art. 55

- Rinnovo delle concessioni delle aree -

1 - I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.

2 - Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, dovranno fare apposita domanda al Sindaco.

3 - L'eventuale diniego dovrà essere pronunciato dal Sindaco con apposito provvedimento motivato, da notificare al richiedente.

4 - Il rinnovo della concessione:

a) potrà essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché alla realizzazione di opere di abbellimento;

b) dovrà essere perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni dovrà essere versata alla Tesoreria.

Art. 56

- Decadenza della concessione delle aree -

1 - La decadenza delle concessioni può avere luogo:

- a) nel caso in cui il concessionario non presenti il progetto di costruzione della tomba entro un anno dall'atto della concessione dell'area;
 - b) nel caso in cui il concessionario non dia corso alla costruzione entro un anno dalla data di rilascio del permesso di costruire o di deposito della S.C.I.A. e che i lavori non vengano ultimati entro tre anni dalla data di inizio degli stessi o nel caso di S.C.I.A. entro 3 anni dalla data di deposito;
 - c) nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
- 2 - La procedura che precede la pronuncia di decadenza è quella già descritta al precedente art. 43.

Art. 57

- Decadenza per perdurante stato di abbandono e di incuria -

- 1 - Nel caso di decadenza dalla concessione per "perdurante stato di abbandono e di incuria" nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.
- 2 - Le operazioni di recupero dovranno essere eseguite sotto la stretta sorveglianza del personale addetto alle operazioni cimiteriali nel caso non sia trascorso il periodo di normale rotazione come previsto dagli artt. 24-28 del presente Regolamento.
- 3 - Nella diffida dovranno essere precisate:
 - a) le notizie che precedono;
 - b) il termine entro cui dovranno essere eseguite le estumulazioni con eventuale riduzione in resti mortali ossei con l'avvertimento che, non provvedendovi, saranno eseguite d'ufficio con il trasferimento dei resti mortali nell'ossario del Comune o, se non ancora possibile la riduzione, nel campo comune per la inumazione.

Art. 58

- Rinuncia alla concessione -

A) AREE LIBERE

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia sulla quale non sono state eseguite opere può rinunciare alla stessa a favore del Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi. La rinuncia di cui al primo comma comporta un rimborso pari al 50 per cento della somma pagata.

B) AREE CON PARZIALE COSTRUZIONE

Se il concessionario non porta a compimento la costruzione iniziata, l'Amministrazione, decorso anche l'eventuale termine di proroga, pronuncia la decadenza della concessione. Resta salvo il diritto di proprietà sulle costruzioni e manufatti eseguiti.

L'asportazione di tali opere deve essere effettuata nel termine perentorio di mesi due dalla decadenza. Qualora non si provveda all'asportazione nel termine, le opere accedono alla proprietà del Comune.

L'Amministrazione può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta ottenga la concessione dal Comune dell'area rinunciata o di cui sia stata pronunciata la decadenza e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dal presente Regolamento.

C) AREE CON OPERE FINITE

Le aree con opere finite possono formare oggetto di rinuncia totale o parziale a favore del Comune, il quale potrà quindi concedere la tomba rinunciata ad altri concessionari. Per la rinuncia, sia totale che parziale, occorre:

- 1) che vi sia il consenso di tutti i soggetti titolari del diritto primario di sepolcro a titolo originario o derivato;
- 2) che siano decorsi non meno di cinque anni dalla data della concessione.

Il concessionario subentrante dovrà:

- a) impegnarsi al mantenimento della sepoltura e a non turbare o modificare la sistemazione dei feretri che vi siano stati legittimamente tumulati salvo che, trascorsi 50 anni dalla tumulazione e i cadaveri risultino completamente scheletrizzati e si possa procedere alla riduzione in resti mortali ossei, provveda alla conservazione dei resti nelle apposite cellette ossario.
- b) corrispondere al Comune la tariffa di concessione vigente al momento del subentro, rapportata proporzionalmente alla parte riconcessa. In ogni caso di rinuncia occorre determinazione del responsabile del servizio.

Uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, al diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti di tutti i concessionari residuali. La dichiarazione di rinuncia deve essere inoltrata al Comune con atto scritto e deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo. L'Ufficio Comunale preposto al Servizio Cimiteriale provvederà all'aggiornamento delle intestazioni delle concessioni. Con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune. Possono altresì disporre dell'eventuale suddivisione delle aree, qualora date in concessione a più di una famiglia, presentando istanza scritta in tal senso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, richiedendo la predisposizione di appendice facente parte integrante della concessione.

CAPO III - Soppressione de cimitero -

Art. 59

- Soppressione del cimitero -

(articolo introdotto con Delibera C.C. n. 6 in data 01/04/2025)

1 - Nel caso di soppressione del Cimitero troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 98 e 99 del regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, di seguito riportati:

- art. 98 - In caso di soppressione del Cimitero gli Enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i Comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quelle precedentemente loro concesso nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune. Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo i patti speciali stabiliti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento. - art. 99 - Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posto sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprietà del Comune.

SEZIONE VIII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 60

- Lavori privati nei cimiteri -

- 1 - Nessun lavoro può essere eseguito dai privati nei cimiteri senza il provvedimento autorizzativo comunale.
- 2 - La concessione o autorizzazione potrà essere rilasciata solo a privati, associazioni non aventi scopo di lucro e comunità aventi

sede nel Comune.

3 - È escluso qualsiasi provvedimento autorizzativo ad imprese costruttrici, agenzie ecc. aventi scopo di lucro.

4 - Per le procedure troveranno applicazione le norme e gli strumenti edilizi che disciplinano la materia in questo Comune.

Art. 61

- Occupazione temporanea del suolo cimiteriale -

1 - Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature ecc.), troverà applicazione la vigente normativa in materia di occupazione di suolo pubblico ai sensi del Regolamento Comunale.

2 - La superficie occupata dovrà essere convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.

3 - le occupazioni di aree cimiteriali sono esenti dal canone di concessione ai sensi dell'art. 28 lettera w) del Regolamento Comunale.

Art. 62

- Materiali di scavo -

1 - I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche idonee secondo la normativa vigente o al luogo indicato dall'ufficio tecnico comunale, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa deve pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Art. 63

- Orario di lavoro - Sospensione dei lavori -

1 - I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri dovranno osservare l'orario di lavoro prescritto dall'ufficio tecnico comunale.

2 - Alle ore 13 dei giorni prefestivi dovrà cessare qualsiasi attività ed i cantieri dovranno essere riordinati.

3 - I lavori potranno riprendere solo il giorno successivo a quello festivo.

Art. 64

- Opere private - Vigilanza - Collaudo -

1 - L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza ed il controllo di tutte le opere private nei cimiteri.

SEZIONE IX

NORME FINALI

Art. 65

- Sanzioni -

1 - Qualora la legge non disponga altrimenti, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento saranno punite ai sensi degli artt. 106 e 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934 n. 383, dell'art. 344 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265 e della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 66

- Abrogazione di precedenti disposizioni -

- 1 - Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e debbono intendersi abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
- 2 - Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.
- 3 - Le disposizioni modificative od integrative apportate con leggi dello Stato entrano in vigore con l'entrata in vigore della Legge stessa, salvo diverse disposizioni e senza necessità di provvedimento finale. In tal caso è sufficiente una successiva integrazione regolamentare.

Art. 67

- Pubblicità del regolamento -

- 1 - Copia del presente regolamento sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
- 2 - Di una copia del presente regolamento saranno dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio compreso, in ogni caso, l'ufficio di Polizia Municipale.

Art. 68

- Leggi e atti regolamentari -

- 1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni ed aggiunte;
- il regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 sull'ordinamento dello Stato Civile e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria", nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 69

- Entrata in vigore -

1 - Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno di seconda pubblicazione ai sensi dell'art. 106, IV comma, dello Statuto Comunale.